

NOHAR(47(2)(h)) - - mancata raccolta, consistente nell'interruzione del ciclo di produzione in corso sulla superficie in questione quando il prodotto è ben sviluppato ed è di qualità sana, leale e mercantile, esclusa la distruzione dei prodotti a causa di avversità atmosferiche o fitopatie

ISOIS ortofrutta 15 - Programmi Operativi del settore ortofrutticolo - Raccolta verde, consistente nella raccolta completa su una data superficie di prodotti acerbi non commercializzabili che non sono stati danneggiati prima della raccolta verde a causa di ragioni climatiche, f

Codice intervento (SM)	ISOIS ortofrutta 15
Nome intervento	Programmi Operativi del settore ortofrutticolo - Raccolta verde, consistente nella raccolta completa su una data superficie di prodotti acerbi non commercializzabili che non sono stati danneggiati prima della raccolta verde a causa di ragioni climatiche, f
Tipo di intervento	NOHAR(47(2)(h)) - mancata raccolta, consistente nell'interruzione del ciclo di produzione in corso sulla superficie in questione quando il prodotto è ben sviluppato ed è di qualità sana, leale e mercantile, esclusa la distruzione dei prodotti a causa di avversità atmosferiche o fitopatie
Indicatore comune di output	O.35. Numero di programmi operativi sovvenzionati

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Ambito di applicazione territoriale: **Nazionale**

Codice	Descrizione
IT	Italia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale

L'intervento è attivato, nell'ambito dei programmi operativi di OP e AOP, sull'intero territorio nazionale a beneficio di tutte le Regioni italiane e delle due Province Autonome di Trento e Bolzano.

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SETTORIALE DELLA PAC
RISK(46(j)) prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di prevenire e affrontare le crisi sui mercati del settore interessato

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC
Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto
SO1 Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola nel lungo termine e provvedere alla sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione
SO3 Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore

3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E1.10	Promuovere l'attivazione e l'accesso a strumenti per la	Qualificante	Sì

	gestione del rischio e i rischi di mercato		
E1.9	Migliorare la penetrazione ed il posizionamento sul mercato	Complementare	Sì

4 Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto			
R.10	Percentuale di aziende agricole che partecipano a gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, mercati locali, filiere di approvvigionamento corte e regimi di qualità sovvenzionati dalla PAC		
R.11	Ortofrutticoli Percentuale del valore della produzione commercializzata da organizzazioni o gruppi di produttori con programmi operativi in alcuni settori		
R.5	Percentuale di agricoltori che dispongono di strumenti di gestione del rischio della PAC sovvenzionati		

5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Descrizione

Ai sensi dell'articolo 43(1), del regolamento UE 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio, il tipo di intervento nel settore ortofrutticolo è obbligatorio per gli Stati membri con organizzazioni di produttori del settore riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, quindi anche in Italia.

Lo stesso Regolamento, all'articolo 46 stabilisce l'elenco degli obiettivi nel settore dei prodotti ortofrutticoli (lettere da a) a k)) e il loro collegamento con gli obiettivi specifici elencati all'articolo 6.

Ai sensi dell'articolo 49 del regolamento UE 2021/2115, l'Italia intende perseguire una pluralità di obiettivi di cui all'articolo 46 selezionando uno o più tipi di intervento tra quelli previsti all'articolo 47.

Gli obiettivi di cui all'articolo 46 lettere g), h), i) e k) coprono i prodotti freschi e trasformati, mentre quelli elencati nelle restanti lettere riguardano esclusivamente i freschi.

Beneficiari

I beneficiari dell'intervento sono le Organizzazioni di Produttori (OP) e le loro Associazioni (AOP), riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 con un programma operativo approvato.

Requisiti e condizioni di eleggibilità dell'intervento

L'intervento è attuato mediante programmi operativi approvati di OP o AOP riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, o entrambi, alle condizioni di cui all'art.50 del regolamento UE 2021/2115. In particolare:

- le organizzazioni di produttori e le loro associazioni devono scegliere per i loro programmi operativi una durata compresa tra tre e sette anni;
- le organizzazioni di produttori e le loro associazioni devono selezionare nei loro programmi operativi obbligatoriamente gli obiettivi settoriali di cui all'articolo 46, lettere b), e) ed f) (concentrazione offerta, ambiente e clima), ai quali si aggiunge l'obiettivo di cui all'articolo 46 lettera d) (ricerca e sviluppo);
- per ciascun obiettivo prescelto i programmi operativi di OP e AOP descrivono gli "interventi" selezionati tra quelli indicati nel piano strategico della PAC;

- i programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori non riguardano gli stessi “interventi” contemplati dai programmi operativi delle organizzazioni aderenti.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 50(7), i programmi operativi delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni devono rispettare i seguenti vincoli:

- a) almeno il 15% della spesa prevista riguarda gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) e f);
- b) comprendono almeno tre “azioni” connesse agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) e f);
- c) almeno il 2% della spesa prevista riguarda “l’intervento” connesso all'obiettivo di cui all'articolo 46, lettera d);
- d) gli “interventi” nell'ambito dei “tipi di interventi” di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettere f), g) e h), non superano un terzo dell'importo totale delle spese nell'ambito dei programmi operativi.

Qualora almeno l'80% dei produttori aderenti a un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agro-climatico-ambientali o in materia di agricoltura biologica identici, ciascuno di tali impegni è considerato come una delle tre azioni minime di cui alla precedente lettera b).

Specific design

Di seguito vengono riportati gli interventi relativi al tipo di intervento dell’art. 47 (2) (h) e l’indicazione di quali obiettivi settoriali contribuiscono a raggiungere.

Art.47 (2) (h) “Mancata raccolta, consistente nell’interruzione del ciclo di produzione in corso sulla superficie in questione quando il prodotto è ben sviluppato ed è di qualità sana, leale e mercantile, esclusa la distruzione dei prodotti a causa di avversità atmosferiche o fitopatie”

L’intervento prevede l’erogazione di indennità finanziarie per la mancata raccolta consistente nell’interruzione del ciclo di produzione in corso sulla superficie in questione quando il prodotto è ben sviluppato ed è di qualità sana, leale e mercantile, esclusa la distruzione dei prodotti a causa di avversità atmosferiche o fitopatie.

Per gli interventi di mancata raccolta, effettuati conformemente all’art.17 del Reg. 2022/126, l’ammontare massimo del supporto, definito per ettaro di superficie, è determinato utilizzando il massimale unitario (€/100 kg) definito per i “ritiri dal mercato” nel caso di prodotto avviato a destinazione diversa dalla distribuzione gratuita e moltiplicando il suddetto massimale unitario per le rese medie ISTAT relative agli ultimi tre anni per i quali si dispone di dati.

Ai sensi dell’art.17 del regolamento delegato UE 2022/126, se le piante ortofrutticole hanno un periodo di raccolta superiore a un mese, la mancata raccolta può aver luogo anche se la produzione commerciale è stata prelevata dalla superficie interessata durante il ciclo di produzione normale. In tali casi l’indennità finanziaria compensa solo la produzione che sarebbe raccolta durante le sei settimane successive all’operazione di mancata raccolta e non viene commercializzata a seguito di tali operazioni. Tali piante ortofrutticole non sono utilizzate a fini di ulteriore produzione nello stesso periodo vegetativo.

Tale disposizione, si applica alle seguenti specie orticole con varietà a maturazione scalare del prodotto: pomodori, melanzane, cetrioli, zucchine, peperoni e fragole secondo i criteri sotto specificati:

- 1) per ciascun prodotto viene definito il ciclo di coltivazione ed il periodo di raccolta standard, differenziato, ove necessario, per pieno campo e serra e per aree geografiche;
- 2) l'importo dell'aiuto viene calcolato moltiplicando l'indennizzo medio settimanale, determinato dal rapporto tra il sostegno massimo ad ettaro ed il numero di settimane del periodo di raccolta standard, per il numero di settimane contenute nel periodo per il quale la misura viene autorizzata, che è al massimo di sei settimane e comunque non può oltrepassare il periodo di raccolta standard. L'importo così determinato verrà rapportato alla superficie oggetto di dette operazioni.

L'intervento concorre al raggiungimento del seguente obiettivo settoriale:

j) prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di prevenire e affrontare le perturbazioni sui mercati del settore pertinente.

L'intervento opera in complementarità con gli altri interventi di gestione del rischio attuati a livello nazionale e definiti nel Piano annuale di gestione del rischio (PGRA), nell'ambito del quale saranno individuati i criteri di demarcazione tra gli strumenti.

6 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

Forme di sostegno concesse

A norma dell'articolo 44 del Regolamento sui Piani Strategici della PAC il sostegno avviene tramite:

- rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da ciascun beneficiario;
- somme forfettarie;
- costi unitari;
- finanziamento a tasso fisso.

Livello di aiuto e calcolo

A norma dell'articolo 52(1) del Regolamento UE 2021/2115, l'aiuto finanziario dell'Unione è pari all'importo dei contributi effettivamente versati dai soci dell'OP/AOP sul fondo di esercizio, disciplinato dall'articolo 52, ed è limitato al 50% della spesa effettivamente sostenuta.

L'intensità dell'aiuto può raggiungere il 60% nei casi previsti dall'art.52(3) e il 100% secondo quanto stabilito dall'articolo 52(6) del Regolamento UE 2021/2115.

Ai sensi dell'articolo 52(2), l'aiuto finanziario dell'Unione è comunque limitato:

- a) al 4,1% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori;
- b) al 4,5% del valore della produzione commercializzata da ciascuna associazione di organizzazioni di produttori;
- c) al 5% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione transnazionale di produttori o associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.

I suddetti limiti possono essere aumentati di 0,5 punti percentuali a condizione che l'importo eccedente la pertinente percentuale sia utilizzato unicamente per uno o più interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere d), e), f), h), i) e j). Nel caso delle associazioni di organizzazioni di produttori, incluse le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori, tali interventi possono essere attuati dall'associazione a nome dei suoi membri.

Ai sensi dell'articolo 23 (3) del regolamento delegato UE 2022/126 per i costi amministrativi e del personale legati alla gestione del fondo operativo o per la preparazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma operativo si prevede un tasso forfettario fisso del 2% del fondo operativo approvato, che comprende sia l'aiuto finanziario dell'Unione, sia il contributo dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, dell'organizzazione transnazionale di produttori, dell'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.

7 Informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

Ulteriori condizioni

Gli interventi di cui al tipo di intervento dell'art.47 (2) (h), rispettano le condizioni previste all'art.17 del regolamento delegato UE 2022/126.

Gli interventi presenti nei programmi delle OP/AOP dovranno soddisfare i requisiti della legislazione secondaria (atto delegato) discendente relativamente al settore ortofrutticolo. Indicazioni in merito saranno contenute, se necessario, anche in disposizioni nazionali applicative di dettaglio.

Aiuto finanziario nazionale

A norma dell'articolo 53 del regolamento UE 2021/20115, nelle Regioni ove la produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori è inferiore al 20% della intera produzione ortofrutticola regionale, potrà essere attivata la procedura per la concessione dell'aiuto finanziario nazionale, alle condizioni stabilite anche dalla legislazione secondaria.

Complementarità e coerenza degli interventi selezionati con altri interventi nazionali o regionali previsti nel PSN

L'intervento settoriale riveste valenza nazionale, pertanto, gli elementi di programmazione nazionali e regionali per il settore operano in coerenza con le finalità perseguite.

La flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento da parte del beneficiario è perseguita, a condizione di una verifica in tutte le fasi del procedimento dell'unicità del canale di finanziamento per scongiurare ogni rischio di doppio pagamento, anche attraverso un sistema informativo basato sul fascicolo aziendale.

Il rispetto del criterio di complementarità è verificato dalle Autorità competenti per l'approvazione dei programmi operativi o della loro modifica annuale. Se un dato intervento, al momento della presentazione del programma operativo o della sua modifica annuale non risulta finanziabile nell'ambito dello SR per assenza di bandi aperti o di risorse disponibili, l'intervento può essere inserito nel programma operativo previa comunicazione all'autorità di gestione regionale.

Gli interventi di tipo settoriale nel settore ortofrutticolo rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE e, pertanto, non sono soggetti alla valutazione degli aiuti di Stato.

8 Rispetto delle norme OMC

Amber Box

Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento (Green Box)

Non pertinente.
